

Opposizione allo stato passivo - Art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. -
Onere di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di
ammissione - Esclusione - Indicazione dei documenti già prodotti -
Sufficienza.

L'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. non comporta per l'opponente l'onere
di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di
ammissione al passivo, ma richiede unicamente che i documenti, sui
quali il creditore mostra di voler fondare la propria pretesa anche
nel giudizio di impugnazione, siano fra quelli indicati nell'atto
introduttivo.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15913 del 14/06/2025 (Rv.
674898 - 01)